

# Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 49

21° anno

28 febbraio 1978

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

#### I *Comunicazioni*

##### Commissione

Unità di conto europea ..... 1

---

#### II *Atti preparatori*

##### Commissione

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia ..... 2

---

#### III *Informazioni*

##### Commissione

Bando di gara per la consegna di riso semilavorato a grani tondi in applicazione del regolamento (CEE) n. 385/78 della Commissione del 24 febbraio 1978 ..... 5

---

##### Rettifiche

Rettifica al bando di concorso generale Consiglio/LA/161, organizzato per l'assunzione di due traduttori(trici) aggiunti(e) di espressione inglese e irlandese e per la costituzione di una riserva per l'assunzione (GU n. C 19 del 24. 1. 1978) ..... 7

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

UNITÀ DI CONTO EUROPEA <sup>(1)</sup>

27 febbraio 1978

Importo in moneta nazionale per 1 UCE:

|                               |          |                    |         |
|-------------------------------|----------|--------------------|---------|
| Franco belga e lussemburghese | 39,5321  | Franco svizzero    | 2,31182 |
| Marco tedesco                 | 2,54843  | Peseta spagnola    | 100,221 |
| Fiorino olandese              | 2,72709  | Corona svedese     | 5,74846 |
| Sterlina inglese              | 0,645581 | Corona norvegese   | 6,63792 |
| Corona danese                 | 6,99591  | Dollaro canadese   | 1,39100 |
| Franco francese               | 6,00241  | Scudo portoghese   | 50,0090 |
| Lira italiana                 | 1064,84  | Scellino austriaco | 18,3231 |
| Sterlina irlandese            | 0,645581 | Marco finlandese   | 5,18794 |
| Dollaro USA                   | 1,24776  | Yen giapponese     | 297,234 |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione dell'unità di conto europea nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 17 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «ccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalato dall'iscrizione «ffff».

<sup>(1)</sup> — Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

— Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, per i bisogni del trattato CECA.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia**

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 febbraio 1978)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(1)</sup>, prevede all'articolo 13 l'apertura da parte della Comunità, a decorrere dal 1° luglio 1977, di un contingente tariffario comunitario annuale di 90 tonnellate per polpe di albicocche della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia; che i dazi doganali applicabili nel limite di tale contingente tariffario corrispondono al 70 % dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi; che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario in questione in ragione del suddetto volume per il periodo dal 1° luglio 1978 al 30 giugno 1979;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento

del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente di cui trattasi;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro dalla Turchia sono state nulle o trascurabili; che tali dati statistici non possono essere quindi considerati rappresentativi come base per una ripartizione del volume contingente tra gli Stati membri; che la valutazione del fabbisogno di importazioni degli Stati membri risulta difficile a causa della mancanza di dati validi per il periodo precedente; che, di conseguenza, non resta che destinare una gran parte del volume contingente alla riserva comunitaria e attribuire un settimo del residuo agli Stati del Benelux, alla Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Francia, all'Irlanda, all'Italia e al Regno Unito;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi total-

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

mente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata, e ciò fino a che la riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di un'aliquota, è indispensabile che tale Stato proceda a riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 30 giugno 1979, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 90 tonnellate per le polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.
2. Nel limite di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all'11,9 %.

#### Articolo 2

1. Una prima parte, pari ad un importo di 35 tonnellate, viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide nel periodo 1° luglio 1978—30 giugno 1979, ammontano, per ciascuno Stato membro, ai volumi indicati in appresso:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Benelux:           | 5 tonnellate, |
| Danimarca:         | 5 tonnellate, |
| R. f. di Germania: | 5 tonnellate, |
| Francia:           | 5 tonnellate, |
| Irlanda:           | 5 tonnellate, |
| Italia:            | 5 tonnellate, |
| Regno Unito:       | 5 tonnellate. |

2. La seconda parte, pari ad un volume di 55 tonnellate, costituisce la riserva comunitaria.

#### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurita la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1979.

#### Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1979, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 marzo 1979 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1979, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1979 incluso e imputate al contingente comunitario,

nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### *Articolo 6*

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1979, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### *Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### *Articolo 8*

A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Bando di gara per la consegna di riso semilavorato a grani tondi in applicazione del regolamento (CEE) n. 385/78 della Commissione del 24 febbraio 1978**

L'Ente nazionale risi, Piazza Pio XI, 1, Milano (organismo d'intervento) procede ad un bando di gara per l'acquisto sul mercato della Comunità, in ordine alla fornitura a Vientiane via Bangkok, nel quadro delle azioni comunitarie di aiuti alimentari, di 2 070 tonnellate di riso semilavorato a grani tondi destinato all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi.

**I. Offerte**

1. Le offerte devono pervenire all'Ente nazionale risi per mezzo di lettera raccomandata, oppure essere recapitate da un messo <sup>(1)</sup>, non oltre le ore 12 del 13 marzo 1978.
2. Le offerte fatte con lettera raccomandata o recapitate da un messo sono contenute in una busta sigillata recante la scritta: «Offerte aiuti alimentari comunitari UNHCR», la quale a sua volta dev'essere messa in una busta recante l'indirizzo dell'organismo d'intervento (Ente nazionale risi).
3. Nessuna offerta può essere fatta per una frazione della partita.
4. Le offerte devono comportare l'indirizzo del concorrente ed indicare:
  - a) il numero ed il peso della partita alla quale si riferiscono;
  - b) il porto d'imbarco (porto marittimo);
  - c) il porto di sbarco (porto marittimo);

- d) l'importo delle spese proposte per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi in lire italiane <sup>(2)</sup>.

La gara s'intende per del prodotto in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

«Riz semi-blanchi — Don de la CEE — Action humanitaire de l'UNHCR au Laos».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguito da una «R» maiuscola.

Le spese di pesatura, di controllo e di assicurazione devono essere incluse nell'offerta.

5. Ogni offerta deve essere accompagnata:
  - a) dalla prova della costituzione della cauzione di cui al titolo II;
  - b) dalla dichiarazione di cui al titolo III;
  - c) da una busta recante il nome del concorrente.
6. Non potranno essere accettate le offerte che non vengono presentate in modo conforme a dette specificazioni.

<sup>(1)</sup> Le offerte recapitate da un messo vengono consegnate all'Ente nazionale risi contro ricevuta.

<sup>(2)</sup> Per la comparazione delle offerte, tale moneta è convertita conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 385/78.

## II. Cauzione

1. Ogni concorrente deve costituire, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, una cauzione ammontante al controvalore in lire italiane di 10 unità di conto alla tonnellata.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita in contanti oppure sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento.
3. Se l'offerta non è stata ritenuta o accettata, la cauzione viene rimborsata al concorrente. Per quanto riguarda l'aggiudicatario, la sua cauzione permane. Essa viene incamerata se egli non adempie ai propri impegni nei termini previsti, salvo casi di forza maggiore.

## III. Impegni

L'offerta è valida soltanto se è accompagnata da una dichiarazione ai termini della quale il concorrente:

- a) s'impegna a consegnare la partita del prodotto corrispondente alle caratteristiche prescritte;
- b) s'impegna a imbarcare la merce alla data di cui al titolo IV ed a convogliarla nel termine più breve.

## IV. Aggiudicazione

1. La gara viene assegnata al concorrente che ha presentato l'offerta più favorevole. Il concorrente non può, in alcun caso, rinunciare all'offerta per la quale sia stato dichiarato aggiudicatario.
2. Ciascun concorrente è informato per lettera dei risultati del bando di gara.
3. Le date in cui l'imbarco deve essere effettuato sono fissate tra il 1° e il 30 aprile 1978.

## V. Arbitrato

Ogni contestazione che può nascere fra l'Ente nazionale risi e l'aggiudicatario verrà risolta dai tribunali di Milano senza altro ricorso.

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica al bando di concorso generale Consiglio/LA/161, organizzato per l'assunzione di due traduttori(trici) aggiunti(e) di espressione inglese e irlandese e per la costituzione di una riserva per l'assunzione**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 19 del 24 gennaio 1978)*

Pagina 16, titolo «VII. Presentazione delle candidature»:

*anziché:* «...Tale domanda dovrà essere spedita, preferibilmente con plico raccomandato, non oltre le ore 24 del 28 febbraio 1978. Farà fede la data del timbro postale...»,

*leggi:* «...Tale domanda dovrà essere spedita, preferibilmente con plico raccomandato, non oltre le ore 24 del 10 marzo 1978. Farà fede la data del timbro postale...».

---



Pubblicazione n. BX-22-77-153-IT-C

## VENTIQUATTRESIMO SOMMARIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

1° gennaio - 31 dicembre 1976

Il Consiglio dei ministri delle Comunità europee, costituito dai rappresentanti dei nove Stati membri, è l'istituzione cui competono le principali decisioni circa lo sviluppo delle attività della Comunità; esso esercita abitualmente la funzione legislativa nella Comunità. Negli ultimi anni il Consiglio ha tenuto da 60 a 80 sessioni all'anno e ha adottato ogni anno varie centinaia di atti (regolamenti, direttive, decisioni ecc.).

Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è pubblicata la maggioranza dei testi in questione in versione integrale. Oltre questa pubblicazione ufficiale, il segretariato generale del Consiglio provvede ogni anno a fornire, in un sol volume, un quadro il più possibile completo di tutte le attività che il Consiglio svolge nei vari settori oggetto dei lavori comunitari: si tratta del «Sommario delle attività del Consiglio», il cui 24° volume, relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1976, è stato pubblicato recentemente.

Le organizzazioni internazionali, gli istituti di ricerca, le organizzazioni professionali e i singoli interessati, troveranno in questo volume di 264 pagine non soltanto un sunto dei vari atti delle discussioni del Consiglio e della loro preparazione, ma anche un'indicazione circa la collocazione di tali lavori nel loro contesto politico ed economico o la loro importanza per il funzionamento delle Comunità europee.

280 pagine, DK, D, E, F, I, NL

|                    |           |           |         |            |
|--------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Prezzo di vendita: | FB 200    | DKr 32,80 | DM 13,— | FF 27,—    |
|                    | Lit 4 700 | Fl 13,60  | £ 3,20  | US \$ 5,50 |

---

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Boîte postale 1003, Lussemburgo